REGOLAMENTO (CEE) N. 2096/84 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1984

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/84 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il Consiglio ha deciso di applicare, dalla campagna 1984/1985, il prezzo d'intervento unico comune al sorgo ; che ne ha definito la qualità tipo ; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 42/84 (6), onde definire per questo cereale le procedure e le condizioni della presa in consegna da parte degli organismi d'intervento ;

considerando che la classificazione dei chicchi deteriorati di cereali diversi dai cereali di base e dei chicchi deteriorati di frumento tenero ammessi nella percentuale di chicchi bianconati di frumento duro, quale figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1569/77, dà luogo a divergenze d'interpretazione presso gli organismi d'intervento ; che, per garantire un'uniforme applicazione del suddetto regolamento, è opportuno apportare delle precisazioni che consentano di dissipare ogni equivoco circa la sua interpretazione ai fini della classificazione dei chicchi deteriorati in questione ;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1569/77, i quantitativi consegnati nel corso di un mese in cui il prezzo d'intervento è inferiore a quello del mese dell'offerta, beneficiano di quest'ultimo prezzo ; che tale disposizione ha lo scopo di risolvere il problema delle offerte fatte nel mese di maggio per consegne effettuate nel mese di giugno della campagna in corso ;

considerando che, qualora il prezzo d'intervento per una campagna sia fissato ad un livello inferiore a quello valido nel corso della campagna precedente, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, i cereali della nuova campagna di commercializzazione beneficiano dei prezzi della campagna precedente ; che, tenuto conto del regime d'intervento esistente, i cereali offerti all'intervento nel mese di luglio non dovrebbero comprendere cereali della campagna in corso ; che occorre pertanto stabilire disposizioni che consentano di ovviare a tale situazione ;

considerando che la valutazione della qualità dei cereali in applicazione del presente regolamento deve essere effettuata sulla base del regolamento CEE) n. 1908/84 della Commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali (7) ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

I detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo e di 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all'organismo d'intervento.

Tuttavia, gli organismi d'intervento possono fissare una quantità minima superiore ».

2. All'articolo 2 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Le definizioni degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta applicabili al presente regolamento sono quelle contenute nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consi-

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 17.
(5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(6) GU n. L 5 del 7. 1. 1984, pag. 12.
(7) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

glio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro, e completate, per il granturco, dalla definizione che figura all'articolo 4, lettera c), primo trattino, e per il sorgo da quella che figura all'articolo 4 bis, lettera c), primo trattino, di detto regolamento ».

3. È inserito un articolo 2 bis del seguente tenore :

« *Articolo 2 bis*

1. I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria "impurità varie", anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.

2. I chicchi di frumento tenero ammessi nella percentuale di chicchi bianconati di frumento duro, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati, sono classificati nella categoria "impurità varie" ».

4. All'articolo 3, paragrafo 3, al secondo comma è aggiunta la frase seguente :

« Per le consegne effettuate all'inizio di una campagna sulla base delle offerte presentate nel corso dell'ultimo mese della campagna precedente, il prezzo da applicare è quello valido il giorno della consegna ».

5. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 5 :

« 5. Le spese relative al dosaggio dei tannini del sorgo sono a carico del concorrente.

In caso di controversia, l'organismo d'intervento presenterà nuovamente il sorgo in questione ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte perdente ».

6. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile :

— dal 1° luglio 1984 per quanto riguarda il frumento duro ;
— dal 1° agosto 1984 per quanto riguarda gli altri cereali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Frumento duro	*Frumento* tenero	Segala	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità (1)	dal 14 al 16 %	dal 14 al 16 %	dal 14 al 16 %	dal 14 al 16 %	dal 14 al 16 %	dal 14 al 16 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta	10 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui :						
1. chicchi spezzati	5 % (2)	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. impurità relative ai chicchi	5 % (2)	12 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui :						
a) chicchi striminziti		12 %		12 %		
b) altri cereali (2)	3 %	5 %		5 %		
c) chicchi attaccati da parassiti						
d) chicchi che presentano colorazioni del germe e chicchi volpati						
e) chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
3. *chicchi germinati* (1)	dal 4 al 6 % (2)	dal 6 all'8 %	dal 6 all'8 %	dal 6 all'8 %	dal 6 all'8 %	dal 6 all'8 %
4. impurità varie (Schwarzbesatz)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui :						
a) semi estranei						
— nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
— altri						
b) chicchi avariati						
— chicchi avariati						
— chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %					
— altri						
c) impurità propriamente dette						
d) pule						
e) segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	—
f) chicchi cariati						
g) insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente :	50 %					
— di cui percentuale massima di chicchi di frumento tenero	4 %					
D. Tenore massimo di tannino						1 % (3)
E. Peso specifico minimo	76 kg/hl	da 72 a 68 kg/hl (1)	68 kg/hl	63 kg/hl		

(1) La percentuale massima e il peso specifico minimo sono fissati dagli organismi d'intervento, secondo le regioni e secondo le condizioni di raccolta e di immagazzinamento.

(2) Per quanto riguarda il frumento duro, esclusi i chicchi di frumento tenero.

(3) Percentuale calcolata sulla sostanza secca. Per la campagna 1984/1985, il tenore massimo è fissato a 1,5 %.